



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 maggio 2010:

LEGGE 5 MAGGIO 2010 N.82

MODIFICA DELLA LEGGE 21 GENNAIO 2004 N.6 - INALIENABILITÀ DEI TERRENI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E DISCIPLINA DELLE PERMUTE

Art.1

1. L'articolo 1 della Legge 21 gennaio 2004 n.6 è sostituito dal seguente:

*“Art.1
(Ambito di applicazione)*

1. Fermi restando i principi e le norme stabiliti in materia di gestione, amministrazione e controllo sui beni dello Stato ed i vincoli di inalienabilità stabiliti nelle disposizioni contenute nel Titolo IV, Sezione V della Legge 18 febbraio 1998 n.30 “Norme Generali sull’Ordinamento Contabile dello Stato” sono vietate le alienazioni aventi ad oggetto terreni di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici, ad esclusione di quelle disciplinate dalla presente legge, effettuate con le forme e le modalità previste negli articoli seguenti.
2. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge le alienazioni aventi ad oggetto terreni ad uso artigianale, industriale ed abitativo disciplinate da apposite norme che ne regolino modalità, vincoli, parametri, termini e condizioni nonché le alienazioni di esigue porzioni di terreno su cui non insistano interessi pubblici e la cui cessione non arrechi pregiudizio al patrimonio dello Stato e non comprometta le funzioni urbanistiche delle aree interessate. Tali fattispecie sono debitamente motivate in sede di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2 della Legge 5 novembre 2004 n.154, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, di terreni ad uso artigianale, industriale e servizi - questi ultimi connessi ad attività industriali ed artigianali - sono autorizzati, in ultima istanza, dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Le procedure relative alle alienazioni aventi ad oggetto terreni ad uso artigianale ed industriale sono promosse congiuntamente dalla Segreteria di Stato per l’Industria e dalla Segreteria di Stato per il Territorio sulla base di istanze presentate dai privati interessati.

5. Sono nulli i patti o atti tendenti ad eludere il divieto di cui al comma primo.”.

Art.2

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta